

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. b) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 140.000 €

Determina dell'amministratore delegato n. 3 del 23/04/2024

OGGETTO: Determina di affidamento diretto, mediante trattativa diretta del mercato elettronico della pubblica amministrazione, per **il servizio**, di valore inferiore ad euro 140.000, **di gestione amministrativa del personale**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.

CIG: B0FDE7213F

Il giorno 23/04/2024 alle ore 11.15 presso la sede della società in piazza Garibaldi 8 a Casalmaggiore, il Presidente del Consiglio di amministrazione ed amministratore delegato della AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.R.L., Dott. Ponticelli Marco, avendone i poteri come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2022

- **Considerato** che si rende necessario acquisire il servizio di gestione amministrativa del personale;
- **Constatato** che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023;
- **Ritenuto** pertanto necessario attivare la procedura per l'approvvigionamento del suddetto servizio;
- **Visti** gli articoli:
 - 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 che disciplina gli affidamenti diretti;
 - 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni e i loro enti strumentali sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
 - 58 del d.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;

- 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Visti:**
 - il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
 - il d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- **Dato atto** che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché potrebbe essere di ostacolo ad una corretta esecuzione dell'appalto;
- **Considerato** che l'art. 50, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di utilizzo del criterio del minor prezzo per le procedure sotto soglia;
- **Dato atto altresì** che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce:
 - che, per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
 - che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **Ritenuto** di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
 - a) il fine che i contratti intendono perseguire è quello di fornire all'Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. un servizio specialistico in ambito di gestione del personale in full outsourcing;
 - b) l'oggetto del contratto è l'acquisto del servizio suddetto;
 - c) il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- **Considerato** che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che il servizio in argomento non è offerto dalle convenzioni Consip (art. 26 legge 488/1999 e ss.mm.);
- **Rilevato** che:
 - da una ricerca svolta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che l'operatore economico STUDIO MELEGARI di Meli Dott.ssa Albertina con sede in Casalmaggiore (CR) – Via Cairoli n. 45, C.F. MLELRT50E42D685Q P. I.V.A. 01002210191, rende disponibile il servizio oggetto del presente approvvigionamento corrispondente alle caratteristiche necessitate;
 - dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei

- requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
 - al citato operatore economico è stato trasmesso invito a trattativa diretta del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ottenendo offerta per la fornitura del servizio in oggetto;
 - l'offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente se raffrontata ai prezzi praticati nel mercato elettronico per analoga tipologia di servizi;
- **Ritenuto**, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio di gestione del personale in full outsourcing all'operatore economico STUDIO MELEGARI di Meli Dott.ssa Albertina con sede in Casalmaggiore (CR) – Via Cairoli n. 45, C.F. MLELRT50E42D685Q P. I.V.A. 01002210191, per l'importo di € 33.145,84 per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto;
- **Appurato** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, **non si rende necessaria la redazione del DUVRI**

DETERMINA

- 1) di **dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di **affidare** il servizio oggetto della presente procedura a STUDIO MELEGARI di Meli Dott.ssa Albertina con sede in Casalmaggiore (CR) – Via Cairoli n. 45, C.F. MLELRT50E42D685Q P. I.V.A. 01002210191;
- 3) di **confermare** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 4) di **esonerare** STUDIO MELEGARI di Meli Dott.ssa Albertina dal deposito della cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. 36/2023, dando atto che l'O.E. è stato debitamente informato sull'applicazione dell'esonero, al fine di presentare un'offerta migliorativa;
- 5) di **disporre** la nomina del RUP nella persona della Dott.ssa Chiara Visioli;

- 6) di **dare atto** che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- 7) di **dare** conseguentemente mandato al Direttore della Farmacia di adottare ogni atto gestionale o procedimentale necessario a dare esecuzione alle disposizioni espresse con la presente deliberazione ponendo in essere ogni conseguente attività amministrativa;
- 8) di **adempiere**, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
- 9) di **disporre**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;
- 10) di **disporre**, a norma dell'art. 50, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Ponticelli Marco